



PATRONATO INCA CGIL

Lombardia

**Finanziaria 2011-2013
D.L. 31 Maggio 2010 n. 78
convertito in legge n.
n122/2010 G.U n. 176 del 30
luglio 2010**

Milano, 22 novembre 2010

NUOVE DECORRENZE: PREMESSA

L. 122/10
art. 12
Comma 1, 2
e 3

A partire dal 1.1.2011, in modo surrettizio con l'intervento in materia di finestre/decorrenze, **la maturazione dei requisiti per il diritto a pensione** sono innalzati di:

- 12 mesi per i lavoratori dipendenti
- 18 mesi per i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata o con contribuzione mista autonoma-dipendente

NUOVE DECORRENZE: PREMESSA

NON VARIANO INVECE REQUISITI DI ETÀ' E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO A PENSIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO e CONTRIBUTIVO (con esclusione delle donne del P.I.), E IN TOTALIZZAZIONE:

L. 122/10
art. 12
Comma 1, 2
e 3
e c. 12
sexies
(donne PI)
L. 102/09 C.
1 art. 22ter

- Vecchiaia
- Anzianità età/contribuzione/quote
- Anzianità/Vecchiaia con 40 anni di contribuzione
- Opzione donna

L. 243/04 art
1 c. 9

L. 243/04 art
1 c. 3 Mess.
Inps
29224/07

- Salvaguardia per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione anche in opzione per il sistema contributivo entro il 31.12.2007 (anche con esercizio di opzione oggi)
- Salvaguardia per coloro che sono autorizzati ai VV entro il 20/07/2007

L. 243/04 art
1 c. 8

- Salvaguardia per i soggetti posti in mobilità per accordi stipulati prima del 15/07/2007 nel limite di 5000 unità

L. 243/04 art
1 c. 18Bis

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

L. 122/10
art. 12
Comma 1

A partire dall'1.1.2011, per chi matura i requisiti al **pensionamento di vecchiaia** (65 anni se uomini e 60 anni "o maggiore età per P.I." se donne), viene introdotta la c.d. finestra mobile, per cui la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata a :

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti per i **lavoratori dipendenti**
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori con sola contribuzione autonoma o con contribuzione mista autonoma-dipendente o con contribuzione presso la Gestione Separata

c. 9 art. 59 l.
449/97

NESSUNA MODIFICA PER LE FINESTRE DEL COMPARTO SCUOLA

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

L. 122/10
art. 12
Comma 1

Le nuove decorrenze si applicano anche alle seguenti modalità pensionamento:

Circ. INPS
60 del 2008
Punto 2.4.3

➤ Trasformazione io in vo

Circ. INPS
60 del 2008
Punto 2.3

➤ Vecchiaia supplementare

➤ Pensione con computo in gestione separata (finestra 18 mesi)

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Pensioni di vecchiaia

Lavoratori uomini che accedono alla **pensione di vecchiaia** esclusivamente con contribuzione da **lavoro dipendente**

Uomini nati nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-45	01/04/2011	id	
nov-45	01/04/2011	id	
dic-45	01/04/2011	id	
gen-46	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-46	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-46	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-46	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-46	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-46	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-46	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-46	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-46	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-46	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-46	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-46	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Pensioni di vecchiaia

Lavoratrici donne che accedono alla **pensione di vecchiaia** esclusivamente con contribuzione da **lavoro dipendente**

Donne nate nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-50	01/04/2011	id	
nov-50	01/04/2011	id	
dic-50	01/04/2011	id	
gen-51	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-51	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-51	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-51	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-51	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-51	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-51	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-51	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-51	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-51	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-51	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-51	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA'

L. 122/10
art. 12
Comma 2

A partire dall'1.1.2011, per chi matura i requisiti al **pensionamento di anzianità** con il sistema delle quote o con il solo requisito contributivo, viene introdotta la c.d. finestra mobile, per cui la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata a :

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti per i **lavoratori dipendenti**
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori con sola **contribuzione autonoma** o con **contribuzione mista** autonoma-dipendente o con **contribuzione presso la Gestione Separata**

c. 9 art. 59 l.
449/97

NESSUNA MODIFICA PER IL COMPARTO SCUOLA

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA'

PENSIONE DI ANZIANITA'

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da **lavoro dipendente**

"Quota 96" raggiunta nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/01/2012	01/02/2012	1 mese
feb-11	01/01/2012	01/03/2012	2 mesi
mar-11	01/01/2012	01/04/2012	3 mesi
apr-11	01/01/2012	01/05/2012	4 mesi
mag-11	01/01/2012	01/06/2012	5 mesi
giu-11	01/01/2012	01/07/2012	6 mesi
lug-11	01/07/2012	01/08/2012	1 mese
ago-11	01/07/2012	01/09/2012	2 mesi
set-11	01/07/2012	01/10/2012	3 mesi
ott-11	01/07/2012	01/11/2012	4 mesi
nov-11	01/07/2012	01/12/2012	5 mesi
dic-11	01/07/2012	01/01/2013	6 mesi

NUOVE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' PENSIONE DI ANZIANITA'

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da **lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi**

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-11	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-11	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-11	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-11	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-11	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-11	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-11	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-11	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-11	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-11	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-11	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

NUOVE DECORRENZE PER LA TOTALIZZAZIONE

L. 122/10

art. 12

Comma 3

A partire dall'1.1.2011, per chi matura i requisiti al pensionamento di vecchiaia (65 anni e almeno 20 di contribuzione) o anzianità (almeno 40 anni di contribuzione) **in regime di totalizzazione**, viene introdotta la c.d. finestra mobile, per cui la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata a :

➤ **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti (per tutti indipendentemente dalle gestioni interessate)

DEROGHE ALLE NUOVE DECORRENZE

L. 122/10
art. 12
comma 4

Sono derogati i lavoratori che:

1) al 30 giugno 2010 hanno il **preavviso** in corso e maturano i requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne la durata del preavviso si intende quello contrattualmente previsto (circ. INPS n. 5/2008)

Allo stato attuale per poter rientrare nella deroga è necessario avere un preavviso contrattuale di non meno di sei mesi tenendo conto che il requisito dovrà essere maturato in data successiva al 31/12/2010 e la prima finestra utile si collocherà non prima del 1 luglio 2011

2) perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (es. autisti trasporto pubblico)

DEROGHE ALLE NUOVE DECORRENZE

L. 122/10
art. 12
comma 5

3) Ai lavoratori:

- a) collocati in mobilità ordinaria da aziende collocate nel mezzogiorno sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 che maturano i requisiti durante la fruizione della mobilità
- b) collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 che maturano i requisiti durante la fruizione della mobilità
- c) che al 1 giugno 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (Bancari – poste)

nei limiti di 10.000 lavoratori beneficiari con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

DEROGHE ALLE NUOVE DECORRENZE

L. 122/10
art. 12

Sono in deroga alle nuove finestre perché non espressamente individuate dalla nuova norma (interpretazione suffragata dal parere INPS):

Mess. INPS
N. 11136 del
15/05/2008

➤ Le pensioni di vecchiaia anticipata (80%; ciechi; personale viaggiante; fondo volo; minatori; marittimi)

Circ. INCA
93/2010
L'INPS non
è d'accordo
con la NS
interpretazione

➤ L'opzione donna (art. 1 comma 9 della 243/2004)



PATRONATO INCA CGIL

Lombardia

Finanziaria 2011-2013: AUMENTO AUTOMATICO DEL'ETA' PENSIONABILE

ADEGUAMENTO AUTOMATICO ETA' PENSIONABILE

L. 122/10
art. 12
**Comma
12bis**

A decorrere dal 1 gennaio 2015 è previsto l'adeguamento automatico agli incrementi delle aspettative di vita dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Attuazione
art. 22ter
comma 2
L. 102/09

Le modifiche riguarderanno i requisiti nel sistema retributivo e contributivo:

- Di età per le pensioni di vecchiaia (65 e 60 anni)
- Di età minima e di somma di età anagrafica e contributiva prevista per le quote - es. quota 97 nel 2015 sarà quota 97,25 (3mesi), arrotondato a 97,3, con età minima 61 e 3 mesi
- Di età per l'assegno sociale
- **Totalizzazione (?)**

Tabella B
L. 243/04

Art.3 c.6,7
L. 335/95

ADEGUAMENTO AUTOMATICO ETA' PENSIONABILE

L. 122/10
art. 12
Comma
12bis, 12ter,
12quater

Attuazione
art. 22ter
comma 2
L. 102/09

Età e quote saranno incrementate in misura pari all'aumento dell'aspettativa di vita registrata dall'Istat nel triennio di riferimento.

Il triennio di riferimento è quello che si colloca dal quinto al terzo anno precedente la data di applicazione.

(es. dal 1/1/2015 variazione in base al triennio 2010/2012 da determinare da parte dell'Istat entro il 30/6/2013 e da attuare con Decreto Direttoriale Interministeriale entro il 31/12/2013).

Solo in fase di prima applicazione, cioè il 2015, l'aumento non potrà essere superiore ai 3 mesi. In caso di riduzione delle aspettative di vita, il requisito di età non verrà modificato. L'adeguamento avverrà pertanto nel 2015, quindi nel 2019 e, a regime, con cadenza triennale.

L'adeguamento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori che al raggiungimento di un determinato requisito di età perdono il titolo abilitante alla professione

ADEGUAMENTO AUTOMATICO ETA' PENSIONABILE

L. 122/10
art. 12
Comma
12ter p. a)

Come si calcola l'adeguamento dell'età

➤ Requisito di età per la pensione di vecchiaia

Attuazione
art. 22ter
comma 2
L. 102/09

- 1) L'incremento dell'aspettativa di vita nel triennio di riferimento dovrebbe essere espresso in frazione di anno
Es. 0.33 di anno
- 2) Si Arrotonda l'incremento al decimale più prossimo:
 - da 0-4 arrotondo a 0
 - Da 5-9 arrotondo a 1es. 0.33 diventa 0,3
- 3) Si trasforma il decimale di anno in mesi moltiplicandolo per 12.
es. $0,3 * 12 = 3,6$ mesi
- 4) Si arrotonda l'incremento in mesi all'unità.
es. 3,6 diventano 4 mesi

ADEGUAMENTO AUTOMATICO ETA' PENSIONABILE

L. 122/10
art . 12
Comma
12ter p. b)

Come si calcola l'adeguamento dell'età

➤ Requisito di età e quota per la pensione di anzianità

Attuazione
art. 22ter
comma 2
L. 102/09

- 1) L'incremento dell'aspettativa di vita nel triennio di riferimento dovrebbe essere espresso in frazione di anno
Es. 0.33 di anno
- 2) Si arrotonda l'incremento al decimale più prossimo:
 - da 0-4 arrotondo a 0
 - Da 5-9 arrotondo a 1
- 3) Si determina l'incremento dell'età minima e della quota fermo restando il requisito minimo contributivo (36 anni)

ADEGUAMENTO AUTOMATICO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

L. 122/10

art . 12

Comma

12Quinquies

art. 1

comma 6

L. 335/95

art. 1

comma 15

L. 247/07

Nel caso in cui l'aumento dell'età pensionabile determini il superamento di una o più unità rispetto al valore massimo attuale (65 anni) si avrà l'introduzione di un nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente alla nuova maggiore età

ADEGUAMENTO AUTOMATICO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

L. 122/10
art. 12
Comma
12 **Quinquies**

L'adeguamento della griglia di età (attualmente 57-65 anni) per la determinazione dei coefficienti di trasformazione avverrà simultaneamente all'aggiornamento triennale degli stessi rispetto alle aspettative di vita.

art. 1
comma 6
L. 335/95

Poiché l'aggiornamento triennale automatico dei coefficienti di trasformazione decorre dal 1 gennaio 2010; a partire dal 1 gennaio 2019 tale aggiornamento avrà la medesima cadenza dell'adeguamento dell'età alle aspettative di vita. Per cui solo a partire da tale data, in presenza di un incremento dell'età pari ad almeno 1 anno, potrà essere definito il nuovo coefficiente relativo ai 66 anni

art. 1
comma 15
L. 247/07